



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 429

Data di registrazione 12/05/2026

**MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI
OGGETTO: INTERFACCIA URBANO-RURALE – ANNO 2026.**

ORDINANZE DEL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Considerato che è necessario regolare l'attività di combustione dei materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco, in special modo nel periodo estivo per evidenti ragioni di massimo rischio incendi, nonché, al fine di mitigare i rischi mediante ripulitura dei suoli dalla vegetazione spontanea, sterpaglie e materiale infiammabile.

Richiamati:

- l'art. 3 del D.lgs. n. 1/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- l'art. 6 del D.lgs. n. 1/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 12, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 1/2018, secondo cui il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "a) dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b)";
- l'art. 4 della L.R. n. 14/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;

- il D.lgs. n. 112/1998, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge n. 59/1997 e ss.mm.ii., che comprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

Viste:

- la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che:
 - all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
 - all'art. 42, individua aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;
- la L. n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" – Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.;
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
- l'art. 182 comma 6-bis del Decreto Lgs n° 152 del 03/04/2006, il quale recita:
- "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- il vigente strumento urbanistico, approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D. Dir. del 24/02/2006 n. 120 e quello adottato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art 53 c. 1 della L.R. 19/2020, con deliberazione del 07/05/2024 n. 26;
- la definizione dell'ISTAT di "centro abitato" tratta dalla descrizione dei dati geografici e della variabili censuarie per le sezioni di censimento anni 1999, 2001, e 2011, disponibile nel proprio sito istituzionale che di seguito si trascrive: "Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati";

- la definizione di Metro Sterò: l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta di 1 m³;
- Il Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione e Lotta attiva contro gli incendi Boschivi Triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 3 Legge 353/2000, redatto dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Comando del Corpo Forestale, la direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione ed il contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia del Dipartimento Regionale Protezione Civile Direzione Generale prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26/04/2018, la Direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.Lgs n° 205 del 3.12.2010 il cui art. 11 modificando l'art. 184 del D.Lgs n° 152/06 e rifacendosi all'allegato D dello stesso decreto, include nell'elenco dei rifiuti anche quelli prodotti dall'agricoltura per la quale si deve prevedere lo smaltimento in discarica;
- la Circolare della Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14/01/2008 prot n. 1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impegno del Volontariato – Indirizza Regionali – art. 108 D.lgs. n. 112/1998";
- gli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio che il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.lgs. n. 139/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 155 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"*;
- il Piano di Protezione Civile del Comune di Ragusa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2023, che nella parte 5^a contiene la componente del Rischio Incendi boschivi e di interfaccia;
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 *"Legge di stabilità regionale 2024-2026"* che dispone *"Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio"*.
- il D.A. n. 63 Gab del 12/03/2026, che stabilisce *"La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2026, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre"*.

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato

- che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;
- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

Ritenuto

- di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- Numero Unico Emergenze tel. 112
- Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115
- Centrale Polizia Municipale di Ragusa tel. 0932 676771
- Servizio di Protezione Civile Comunale tel. 0932 676882
- Dipart. Regionale di Protezione Civile – SORIS tel. 800 404040
- a scaricare ed utilizzare l'APP "*Anch'io Segnalo*" predisposta dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile che consente ai cittadini di segnalare situazioni di pericolo da qualsiasi luogo facente parte del territorio della Regione Siciliana direttamente alla Sala Operativa della Protezione Civile (800 404040) - *Anch'io Segnalo* non deve essere usata per richieste di soccorso urgente e non sostituisce la chiamata di emergenza;

DISPONE

Che nel periodo compreso tra il **15 maggio ed il 31 ottobre 2026**, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all'interno dell'intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:

- a) lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- c) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- e) usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
- f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all'interno del territorio comunale di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine;
3. ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all'interno del territorio comunale, al fine di evitare la propagazione degli incendi, di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;
4. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal **15 Maggio al 31 Ottobre 2026**;
5. solo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 1° al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 05:00 alle ore 09:00;
 - dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (Scirocco), Sud Ovest (Libeccio) e da Ovest (Ponente).
6. L'invio della presente Ordinanza, per ogni eventuale e consequenziale adempimento di rispettiva competenza:
 - al Settore 3 - Governo del Territorio - Centro Storico;
 - al Settore 4 - Gestione del territorio - Infrastrutture;
 - al Settore 5 - Politiche Ambientali, energetiche e del verde pubblico;
 - al Settore 11 - Patrimonio;
 - al Servizio Protezione Civile;
 - all'Ispettorato Provinciale Agricoltura;
 - al Corpo Forestale di Ragusa;
 - al Libero Consorzio comunale di Ragusa;
 - al Dipartimento regionale della Protezione Civile - servizio S 08;
 - al consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa;
 - alle Forze dell'Ordine;

e, per conoscenza:

- a S.E. il Prefetto di Ragusa;
- al Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa;
- al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

7. Di incaricare i Comandi delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale dell'esecuzione della presente Ordinanza;

Al fine dell'applicazione della presente ordinanza, si intende quanto segue:

AREE PROTETTE

Le aree protette sono quelle delle Riserve Naturali "Foce Irminio e Pino d'Aleppo" di cui alla L.R. 98/81, sono aree protette altresì i *Siti di Interesse Comunitario (SIC)* esistenti nel territorio comunale "Cava Randello Passo Marinaro" codice ITA080006 "Punta Braccetto e C.da Cammarana" codice ITA080004 "Foce del Fiume Irminio" codice ITA080001 "Alto Corso del Fiume Irminio" codice ITA080002 "Vallata del Fiume Ippari" codice ITA080003;

PERIMETRAZIONE DELLE AREE PROTETTE

Le perimetrazioni delle aree protette, di cui al precedente punto, sono quelle risultanti dai decreti regionali di istituzione e, relativamente alle riserve naturali di cui alla L.R. 98/81 che comprendono sia le riserve che le pre-riserve rilevabili anche dal geoportale accessibile dal sito istituzionale dell'Ente mediante il seguente link: <http://www.comune.ragusa.sitr.it/h163/gfmaplet/jml/>;

PERIMETRAZIONE DELLE AREE BOScate

Le perimetrazioni delle aree boscate sono quelle che risultano nelle planimetrie ufficiali consultabili presso gli enti competenti, *in primis* L'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Ragusa e l'Azienda Regionale delle Foreste demaniali rilevabili inoltre dal geoportale accessibile dal sito istituzionale dell'Ente mediante il seguente link: <http://www.comune.ragusa.sitr.it/h163/gfmaplet/jml/>;

PERIMETRAZIONE ABITATO

La perimetrazione dell'abitato comprende le Z.T.O. A-B-C-D, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, così come individuate nel PRG del 1974 e successive variazioni introdotte dallo strumento di pianificazione territoriale approvato con D. Dir. del 24/02/2006 n. 120 ed il PUG adottato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art 53 c. 1 della L.R. 19/2020, con deliberazione del 07/05/2024 n. 26. Le suddette aree includono: il centro abitato di Ragusa, la frazione di Marina di Ragusa, San Giacomo, Punta Braccetto, le varianti approvate per i P.E.E.P. di cui al D.D.G. del 10/07/2009 n. 725 e gli agglomerati, del P.P.R.U. di cui D.D.G. del 15/12/2011 n. 934 di variante al PRG, denominati: Gaddimeli nord - Gaddimeli est - Gaddimeli Ovest - Marina di Ragusa - Castellana Nave - Mangiabove Cerasa Cerasela - Principe - Gattocorbino Spatola Camemi - Serramontone Montagnella - Eredità 1° e 2° - Piana Matarazzi 1 - Piana Matarazzi 2 Fortugneddo Cimillà - Trebastoni 1 e 2 - Cisternazzi Fallira - Monterenna Pozzillo Serragarofalo - Palazzo Uccelli - Poggio del Sole - Brusce Serralinena - Patro Scassale - Pozzi Serralinena - Monachella 1, 2 Bettafilava - Conservatore - Trecasuzze.

Nel territorio del Comune di Ragusa è sempre vietato durante tutto il corso dell'anno procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco nelle seguenti aree del territorio:

All'interno dei centri abitati come perimetrato al punto precedente;

All'interno dei boschi e delle aree protette;

All'interno delle fasce di rispetto dei boschi e delle aree protette per un buffer di metri 200 dai margini esterni;

Nelle zone "C e D" del vigente strumento di pianificazione territoriale, purché esterne alle fasce di rispetto delle aree boscate e delle aree protette, la combustione di residui vegetali da effettuarsi sempre secondo le modalità già espresse (limitazioni di volume in ragione dell'ampiezza del fondo e di periodo dell'anno), è ammessa soltanto in idonei focolai protetti in punti del fondo distanti da reti di distribuzioni di energia.

Ferma restando la pubblicazione all'Albo pretorio, su segnalazione dell'Ufficio Stampa del Comune, la presente ordinanza sarà pubblicata tra gli avvisi istituzionali nel sito ufficiale dell'Ente fino al 31 ottobre del corrente anno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente alla voce "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Atti Amministrativi" categoria "Ordinanze Sindacali" e nella relativa sezione "Aree Tematiche" della Protezione Civile e, trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.

AVVERTE

A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (*legge quadro in materia di incendi boschivi*). Nello specifico in tali zone:

1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche:

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

B) Sanzioni per i trasgressori ai divieti.

- 1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 45,00 euro e non superiore a 90,00 euro;
- 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 600,00;
- 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 44, comma 1, lett. c) della del D.P.R. 380/01 recepito in Sicilia dalla L.R. 16/16 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il comma 2 stabilisce che il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- 4) Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del regolamento approvato con D.P. della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 (Fuochi controllati in agricoltura - Art. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni

ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

- 5) I casi di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza saranno sanzionati con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
- 6) Nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'articolo 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 (importo aggiornato all'atto pubblicato il 24/02/2026).
- 7) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista da Codice Penale, la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 5.000,00 non superiori ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.
- 8) A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marcello Dimartino

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)